

UP

PROPOSTA DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 314/A III Legislatura

"COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA IN
MATERIA DI LAVORO".

a firma di

Indirizzo Manes

Gilberto Casarri

Anna Rosa Pugliese

Stefano Siano

Luigi Felice *Liberal*

Maria M. M. M. *Marullo*

Luigi Taroni

Alvaro

Antonio

Abel
Luigi

Luigi *Pugliese*

RELAZIONE

La presente proposta di legge, prevede l'istituzione di una "Commissione Regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro".

La previsione di tale organismo vuole innanzitutto evidenziare lo stretto legame esistente tra lavoro e questione femminile; infatti il tema delle pari opportunità non può essere considerato periferico rispetto al drammatico scenario della disoccupazione nel Mezzogiorno ed in Puglia, ma, viceversa esso si pone come un punto di attacco della questione occupazionale nella misura in cui richiede la modificazione dei modelli di sviluppo: solo in una equilibrata manovra di innovazione del sistema produttivo si può sperare di risolvere tanto il problema delle pari opportunità nel lavoro, quanto quello più complessivo della piena occupazione.

L'ottica in cui la Regione Puglia intende muoversi con l'istituzione di tale commissione, è rappresentata dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale, innanzitutto recependo il senso delle Direttive e Raccomandazioni che sono state emanate in questi anni in tema di parità degli organismi europei, nonché tenendo conto dell'attività svolta dalla Commissione delle Comunità Europee, che con il proprio programma d'azione per gli anni 86-90 fornisce stimoli e spunti per far avanzare in Europa l'attuazione concreta del concetto di parità.

In secondo luogo, prendendo in considerazione la legislazione nazionale si deve considerare come la logica della parità, a partire dall'art. 37 della Costituzione, sia stata lentamente ma progressivamente affermata attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti tra cui è utile citare la Legge n. 903/77 "parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro", che rappresenta la pietra miliare nel cammino per il perseguimento della effettiva parità nel nostro Paese.

A distanza di dieci anni dall'emanazione della Legge n.903/77, in seguito alle modificazioni intervenute nel costume e nelle conoscenze tecniche e scientifiche, emerge viva e sentita l'esigenza che si affermi anche in termini giuridici il concetto delle pari opportunità: infatti, se l'obiettivo della parità può dirsi nel nostro ordinamento formalmente sancito, per quanto concerne, invece, le pari opportunità, si tratta di porre in essere tutti gli strumenti idonei a far sì che la selezione, ai vari livelli della organizzazione lavorativa e produttiva pubblica e privata, avvenga sul parametro della "qualificazione" senza ostacoli e pregiudizi basati sul sesso.

Una politica di promozione e sostegno delle "azioni positive" è indispensabile per rimuovere le disparità di fatto che le donne subiscono nella vita lavorativa: nei meccanismi di selezione all'interno dei luoghi di lavoro, nonché nell'accesso al lavoro stesso.

Proprio per rispondere a tale esigenza sono all'esame del Parlamento due disegni di legge, in materia di pari opportunità e di azioni positive, uno di iniziativa del Governo ed uno di iniziativa del Gruppo Comunista.

Pertanto, l'esigenza che in Puglia si attivi una Commissione per le pari opportunità in materia di lavoro è rafforzata da quanto fin qui detto nonché dalla constatazione che anche nella nostra regione è in atto un processo costante ed irreversibile: la crescita della presenza femminile tra la popolazione attiva in cerca di occupazione.

Il mercato del lavoro si è andato caratterizzando in questi anni da quella che, a ragione, è stata definita una vera e propria rivoluzione del costume; la rappresentazione di tale fenomeno è fornita dall'aumento sia delle donne occupate, sia di quelle disoccupate, sia delle giovani in cerca di prima occupazione.

L'offerta di lavoro "esplicita" da parte delle donne dimostra quanto sia mutato il ruolo della donna nella nostra società per l'influenza esercitata dalla crescita dei livelli di scolarizzazione e dall'evoluzione della coscienza femminile segnata dal movimento delle donne, dallo sviluppo dell'economia, dalla riflessione sulla qualità della vita e sul rapporto tra "tempo di lavoro" e "tempo di non lavoro", dalla transizione dal concetto formale di parità al concetto di pari opportunità.

La Puglia offre uno scenario particolare.

C'è stata in questi ultimi tempi una caduta dei livelli occupazionali, a cui è seguita una stagnazione dell'incremento del numero delle persone in cerca di lavoro.

Questa situazione è anche rilevabile nell'andamento dell'occupazione e della disoccupazione femminile.

Sono di meno le donne che lavorano in Puglia rispetto a 10 anni fa e la stessa offerta di lavoro è stagnante, soprattutto perchè sono diversi i fattori disincentivanti: dalle responsabilità familiari (in Puglia solo 5.700 bambini su 51.000 nati vivi possono utilizzare un asilo nido); alle difficoltà nel trovare un lavoro: sono lunghissimi i tempi di attesa, che possono andare dai due ai tre anni, a meno che non si accetti un lavoro, in contrasto con le competenze professionali o un lavoro fuori dal mercato.

In Puglia, infatti, sono stati accertati circa 146.000 posti di lavoro nascosto, il doppio della media nazionale, in settori quali il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, ma anche il commercio, il terziario avanzato, il turismo, l'agricoltura.

Settori che occupano mano d'opera femminile, nei quali da sempre si scontra la qualità delle condizioni di lavoro, a partire da quelle salariali, con le esigenze delle piccole e medie imprese di reggere e mantenersi sul mercato.

Si pensi alla diffusa rete di piccoli laboratori, che attua il decentramento produttivo nel nord est barese e nel Salento lavorando su commesse di grosse aziende nazionali o multinazionali quali Benetton, Max Mara, Cacharel, Yves S. Laurent, con le quali si stipulano contratti che non permettono adeguata retribuzione e la tutela del lavoro.

E così si moltiplicano e si inventano forme sempre più nuove di sfruttamento e di precariato in molti casi autonomo e autogestito: forme nuove che si sommano a quelle vecchie, quali quelle del caporalato o del lavoro a domicilio.

Nei primi quello del lavoro nero e precario che scorre a fianco dell'altro, quello del lavoro femminile sempre più stabile: su 375.000 lavoratrici 314.000 hanno un'occupazione permanente e non superano le quaranta ore settimanali; 74 su 100 sono lavoratrici dipendenti, quasi tutte concentrate nel terziario.

Ma anche per queste lavoratrici esistono grossi problemi

da quello del tempo da dedicare al lavoro extra domestico a quello da dedicare al lavoro domestico e all'aggiornamento professionale; in assenza di una rete diffusa di servizi sociali o di servizi che garantiscono la socializzazione del lavoro domestico e in presenza di grossi ostacoli nei luoghi di lavoro che impediscono un'adeguata progressione professionale.

L'altra grande area di intervento è quella connessa al mondo delle disoccupate, giovanissime, ma anche trentenni in possesso di titoli di studio medio-alto, che incontrano notevoli difficoltà d'inserimento.

Operare per far incontrare la domanda con l'offerta di lavoro deve essere un obiettivo da perseguire, rendendo operanti ed efficaci strumenti quali l'osservatorio del mercato del lavoro, l'agenzia del lavoro o servizi quali l'orientamento scolastico-professionale e la formazione.

L'istituzione della "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" si colloca all'interno del complesso scenario appena descritto, per perseguire gli obiettivi suddetti e dare così attuazione alle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia.

Le attribuzioni della Commissione sono indicate nell'art. 2, mentre l'art. 3 individua gli organismi ai vari livelli con cui la commissione svilupperà rapporti di collaborazione.

La composizione numerica e l'articolazione della Commissione sono previsti all'art. 4 e agli artt. 5 e 6 e sono disciplinati gli aspetti concernenti la durata, il funzionamento, la sede e l'attività della Commissione.

In considerazione della delicatezza e specificità degli interessi che entrano in gioco nello svolgimento delle predette attività si è prevista, all'art. 8, la costituzione del Collegio per le pari opportunità composto da un magistrato ordinario, dal responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro e da un docente universitario.

L'art. 9, infine, contiene la norma finanziaria.

Indirizzo Manespe

Art. 1

(Istituzione e Finalità della Commissione)

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (Legge 903/77) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.

Essa opera; per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limita la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

Art. 2

Attribuzioni

La Commissione in ordine alle finalità di cui all'art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

- a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila in particolare sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro;
- b) esprime parere al Consiglio ed alla Giunta Regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;
- c) propone le eventuali ed opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;
- d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:
 - promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
 - proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;
 - fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;
 - promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandole alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;
- e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro assicurando un permanente dibattito e promuovendo un

migliore utilizzo delle fonti di informazione ;

f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;

g) promuove progetti ed interventi intesi:

ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate; ad espandere l'accesso delle donne al lavoro; a

sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;

h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;

i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;

l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti Locali, nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;

m) promuove una adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.

Art. 3

(Rapporti di Collaborazione)

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna, e con tutti gli Organismi Internazionali operanti nel settore;
- b) con il Comitato nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al DM 8/10/82, e con la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate e immigrate;
- d) con analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della Puglia;
- e) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.

Art. 4

(Composizione della Commissione)

La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno 2 anni di operatività nella regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;
- 1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;
- il Consigliere di parità nominato presso la CRI.
- l'Assessore al Lavoro

Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

Ogni proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art.2 della presente legge.

Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R. n.24/78 con voto limitato ad 1

per ogni gruppo di rappresentanti previste nel I comma del presente articolo.

In caso di dimissioni rinuncia o decadenza di uno dei membri il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 gg., su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria, e con le stesse modalità previste per la elezione.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti nonché i funzionari responsabili dell' OML della F.P. e del Lavoro.

Art. 5

(Durata, Funzionamento e Sede della Commissione)

La Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato ad uno, la Presidente, nonchè due Vice Presidenti.

Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.

Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi temporaneamente, dell'apporto di esperti esterni.

Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.

La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al lavoro che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonchè un funzionario con compiti di segretario.

Art. 6

(Attività della Commissione)

La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.

La Commissione, inoltre predispone entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio Regionale, che ne cura la trasmissione ai consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

I componenti della Commissione hanno diritto ad ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della LR n. 45/81.

Art.7

(Obbligo alla riservatezza)

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

Art. 8

(Collegio per le Pari Opportunità)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:

- a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità con funzioni di coordinamento;
- b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

La Giunta regionale con proprio provvedimento garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per la pari opportunità.

Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.

Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione le funzioni sottoelencate:

- a) fornisce pareri e consulenze di cui alla lettera d) dell'art. 2,
- b) elabora codici di comportamento previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.

Il Collegio entro trenta giorni dalla richiesta trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.

In caso di particolare urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. n. 45/81

Art. 9

(Norma Finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativa all'istituzione della "Commissione regionale per la pari opportunità" l'amministrazione regionale fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti dal cap. 0002020 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all'amministrazione regionale".

Per la concessione alla Commissione istituita per effetto del precedente art. 1, dei finanziamenti necessari per l'espletamento dei propri compiti è autorizzata la spesa di 100 milioni.

Alla copertura si provvede mediante la seguente variazione a Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato con LR 11/2/88 n. 6:

PARTE 2° - SPESA -

<u>Variazione in aumento</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
Cap. (c.n.i.)Realizzazione interventi art. 1 LR "Istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro".	<u>100.000.000</u>	<u>100.000.000</u>

<u>Variazione in diminuzione</u>		
CAP. 1020010 "Fondo per il finanziamento di LLRR in corso di adozione. Spesa corrente".	<u>100.000.000</u>	<u>100.000.000</u>

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei rispettivi bilanci

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
IV
Commissione Consj-
liare permanente 8.6.88

